

***CONVENZIONE TRIENNALE
PER GLI ESERCIZI 2016-2018***

(articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 9 luglio 2014)

INDICE

Preambolo

Articolo 1 - Definizioni

Articolo 2 - Oggetto e durata

Articolo 3 - Impegni istituzionali dell'Agenzia per la coesione territoriale

Articolo 4 - Impegni istituzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri

Articolo 5 - Modifiche della Convenzione

Articolo 6 - Procedure di conciliazione

ALLEGATI

Allegato 1: Piano triennale dell'Agenzia

Allegato 2: Sistema di relazioni tra Agenzia e Dipartimento

Allegato 3: Sistema di indicatori per misurare il raggiungimento degli obiettivi

VISTA la legge 23 agosto 1998, n. 400 e successive modifiche e integrazioni, recante: “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modifiche e integrazioni, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, e successive modifiche e integrazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997” e, in particolare, l’articolo 8 recante “ordinamento” delle Agenzie;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, contenente norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente l’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n.125 e, in particolare, l'articolo 10 che ha istituito l’Agenzia per la coesione territoriale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2014 recante approvazione dello Statuto dell’Agenzia per la coesione territoriale e, in particolare, l’articolo 1, comma 2, in materia di poteri di indirizzo e vigilanza sull’Agenzia da parte dell’Autorità politica delegata, e l’articolo 5, comma 2, concernente il Piano triennale dell’Agenzia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2014 con cui è stato nominato il Direttore Generale dell’Agenzia per la coesione territoriale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2014, recante il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello Sviluppo Economico alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all’Agenzia per la coesione territoriale, ai sensi dell’articolo 10 del citato decreto legge n.101/2013;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014 di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”, che ha introdotto l’articolo 24-bis concernente il Dipartimento per le Politiche di Coesione, come ulteriormente modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2015, articolo 3;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2015 con il quale il Prof. Claudio De Vincenti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2015, di approvazione del Regolamento di organizzazione dell’Agenzia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2015, di approvazione del Regolamento di contabilità dell’Agenzia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 3 marzo 2016, con il quale al Sottosegretario di Stato, Prof. Claudio De Vincenti,

è stato delegato l'esercizio delle funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione d'iniziativa, anche normative, vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale;

VISTO il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri del 29 aprile 2016, registrato alla Corte dei Conti il 1° giugno 2016, recante la nuova organizzazione del Dipartimento per le politiche di coesione e, in particolare, l'articolo 1, lettera e), che individua tra i compiti del Dipartimento la vigilanza sull'Agenzia per la coesione territoriale;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri

e

il Direttore Generale dell'Agenzia per la coesione territoriale

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 *(Definizioni)*

1. Ai sensi della presente Convenzione si intendono:

- a) Presidenza: Presidenza del Consiglio dei ministri;
- b) Autorità Politica delegata: Sottosegretario di Stato con delega alla materia delle politiche per la coesione territoriale (D.P.C.M. del 25 febbraio 2016);
- c) Dipartimento: Dipartimento per le politiche di coesione
- d) Capo Dipartimento: Capo Dipartimento per le politiche di coesione;
- e) Agenzia: Agenzia per la coesione territoriale;
- f) Direttore Generale: Direttore Generale dell'Agenzia per la coesione territoriale, nominato con D.P.C.M. 4 novembre 2014;
- g) Segretario Generale: Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- h) Legge istitutiva: legge n. 125 del 30 ottobre 2013 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, e, in particolare, l'articolo 10;
- i) Statuto: Statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale, adottato con D.P.C.M. del 9 luglio 2014;

l) Piano triennale: il Piano redatto dall'Agenzia per la coesione territoriale, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dello Statuto e, per quanto ivi non previsto, all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, riferito al periodo 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2018, che sarà oggetto di aggiornamenti annuali;

m) Atti di indirizzo: Atti dell'Autorità Politica delegata in materia di politiche di coesione territoriale.

Articolo 2

(Oggetto e durata)

1. La presente Convenzione definisce il Piano triennale dell'Agenzia e regola, per il periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018, i rapporti tra l'Autorità Politica delegata e il Direttore Generale ai fini dell'esercizio della funzione di vigilanza.
2. La Convenzione si compone del preambolo, dell'articolato e dei seguenti allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
 - Piano triennale dell'Agenzia (Allegato 1)
 - Sistema delle relazioni tra Agenzia e Dipartimento (Allegato 2),
 - Sistema di indicatori per misurare il raggiungimento degli obiettivi (Allegato 3).
3. L'Autorità politica delegata esercita la funzione di vigilanza sull'Agenzia avvalendosi del Dipartimento, secondo le modalità indicate nel "Sistema delle relazioni tra Agenzia e Dipartimento (Allegato 2)", tenuto conto del "Sistema di indicatori per misurare il raggiungimento degli obiettivi" (Allegato 3).

Articolo 3

(Impegni istituzionali dell'Agenzia)

1. L'Agenzia si impegna ad assicurare lo svolgimento delle funzioni istituzionali derivanti dalla legge istitutiva, dalle fonti in essa richiamate, dallo Statuto, dagli atti di indirizzo dell'Autorità Politica delegata, per il conseguimento degli obiettivi strategici e il raggiungimento dei risultati attesi individuati dal Piano triennale allegato alla presente Convenzione. La valutazione dell'attività del Direttore Generale è basata sul conseguimento di tali obiettivi e risultati attesi. Tale valutazione sarà effettuata dall'Autorità politica delegata sulla base di una relazione predisposta dal Segretario Generale della Presidenza. Nel Piano sono altresì indicate le strategie per il miglioramento dei servizi, le modalità di verifica dei risultati di gestione, le modalità necessarie ad assicurare la conoscenza dei fattori gestionali interni all'Agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse, l'entità dei finanziamenti da accordare, in misura pari agli stanziamenti previsti dal D.P.C.M. del 15 dicembre 2014 di trasferimento delle risorse, e le eventuali ulteriori risorse comunitarie funzionali al perseguimento degli obiettivi dell'Agenzia.
2. L'Agenzia, come previsto all'articolo 5, comma 3, lett. d), dello Statuto sottopone semestralmente all'Autorità politica delegata, tenendo informato il Dipartimento, una relazione sull'attività svolta e, in particolare, sullo stato di attuazione del Piano triennale, tenuto conto del Sistema di indicatori per misurare il raggiungimento degli obiettivi.

3. L'Agenzia si impegna ad assicurare il necessario flusso informativo all'Autorità politica delegata, fornendo informazioni sullo stato di attuazione degli interventi e delle misure intraprese. A tal fine, l'Agenzia realizzerà lo scambio di informazioni con il Dipartimento secondo le modalità indicate nell'Allegato 2.
4. Ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali ad essa assegnati, l'Agenzia si impegna ad adottare le più efficaci modalità tecniche e organizzative atte a garantire l'attuazione delle politiche di coesione territoriale al fine di rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno delle politiche stesse, assicurando il buon andamento dell'azione amministrativa. L'Agenzia si impegna ad attuare gli interventi di natura organizzativa ed economico finanziaria atti a conseguire il contenimento della spesa, nel rispetto della normativa vigente.
5. L'Agenzia si impegna al corretto adempimento degli obblighi di trasparenza e delle misure di prevenzione della corruzione previsti dalla normativa vigente.

Articolo 4

(Impegni istituzionali della Presidenza)

L'Autorità politica delegata esercita la funzione di vigilanza prevista dall'art. 10 della legge istitutiva, avvalendosi del Dipartimento, attraverso l'approvazione del Piano triennale dell'Agenzia, l'approvazione di bilanci e rendiconti, l'emanazione di direttive, l'acquisizione di informazioni, dati e notizie, la verifica del raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi nel rispetto della tempistica prevista, l'indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere, la verifica di ogni altro adempimento previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto, secondo le modalità descritte nell'Allegato 2.

Articolo 5

(Modifiche della Convenzione)

1. Qualora nel corso di ciascun esercizio del triennio subentrino rilevanti mutamenti nel quadro economico nazionale ovvero modifiche normative, variazioni attinenti a significativi profili organizzativi o variazioni delle risorse finanziarie rese disponibili che incidano in maniera sostanziale sul conseguimento degli obiettivi annuali del Piano triennale dell'Agenzia, si provvede, su richiesta di una delle parti, a concordare le modifiche e le integrazioni necessarie alla presente Convenzione e ai relativi adeguamenti annuali. Gli atti modificativi o integrativi, stipulati con le medesime modalità della presente Convenzione, devono prevedere la quantificazione dei relativi costi e, qualora comportino oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, non possono essere approvati se non sia intervenuta la variazione dei relativi stanziamenti.
2. Qualora, per cause diverse da quelle previste dal comma precedente, nel corso della gestione si verificano avanzamenti anomali del livello di conseguimento degli obiettivi rispetto ai risultati attesi ovvero si ritenga necessario modificare singoli obiettivi del Piano triennale dell'Agenzia, su richiesta di una delle parti, si provvede le necessarie modifiche della presente Convenzione senza ricorrere alle modalità di cui al comma 1.

Articolo 6
(Procedure di conciliazione)

1. Nel caso di contestazioni sulla interpretazione e/o sull'applicazione della Convenzione, con particolare riguardo alla fase di verifica dei risultati, e in ogni altro caso previsto nella presente Convenzione, ciascuna parte comunica all'altra per iscritto l'oggetto e i motivi della contestazione. Le parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione entro il termine massimo di 10 giorni lavorativi dalla comunicazione, al fine di comporre amichevolmente la vertenza.
2. Nell'ipotesi di esito negativo del tentativo di composizione, la questione è rimessa alla valutazione di una commissione appositamente nominata e composta da tre membri di cui:
 - a) uno nominato dall'Autorità politica delegata, scelto tra magistrati, professori universitari o personalità con profilo equiparato, con il ruolo di Presidente;
 - b) il Capo Dipartimento;
 - c) il Direttore Generale dell'Agenzia.
3. Sulla base delle conclusioni della commissione, l'Autorità politica delegata adotta la decisione finale.
4. L'operato della Commissione di cui al comma 2 del presente articolo si realizza senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
5. Eventuali contestazioni in atto non pregiudicano in alcun modo la regolare esecuzione della Convenzione né consentono alcuna sospensione della stessa.

Roma li ... **01 DIC. 2016**

L'Autorità Politica Delegata
Sottosegretario di Stato

(Prof. Claudio De Vincenti)

Il Direttore Generale dell'Agenzia
per la coesione territoriale

(dott.ssa Maria Ludovica Agro)